

Bruxelles, 10 settembre 2026
(OR. en)

13017/26

EF 243
ECOFIN 1165
DROIPEN 135
CRIMORG 189
DELECT 144

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6179 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.9.2026 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1108 per quanto riguarda i criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per i prestatori di servizi per le crypto-attività e norme relative alle loro funzioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6179 final.

All.: C(2026) 6179 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.9.2026
C(2026) 6179 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.9.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1108 per quanto riguarda i criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per i prestatori di servizi per le cripto-attività e norme relative alle loro funzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2015/849 conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, atti delegati che specifichino i criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest'ultimo.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'ABE, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme tecniche la Commissione deve decidere se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'UE, la Commissione può anche approvare i progetti solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'ABE ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche presentati alla Commissione a norma dell'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito web dell'ABE il 4 dicembre 2024 e la consultazione si è conclusa il 4 febbraio 2025. L'ABE ha inoltre chiesto al gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 di fornire consulenza sui progetti di norme tecniche. Unitamente ai progetti di norme tecniche, l'ABE ha fornito una spiegazione del modo in cui l'esito delle consultazioni è stato preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti definitivi di norme tecniche presentati alla Commissione.

Insieme ai progetti di norme tecniche e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha presentato la valutazione d'impatto, comprendente l'analisi dei costi e dei benefici, in relazione ai suddetti progetti. Detta analisi è disponibile al link: [Regulatory Technical Standards on CCP to strengthen fight against financial crime | European Banking Authority](#), pagg. 12-15 della relazione finale sui progetti di norme tecniche.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

I progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono i criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest'ultimo. Poiché le stesse considerazioni si applicano tanto agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento quanto ai prestatori di servizi per le cripto-attività, l'ABE propone di mantenere la struttura e l'approccio di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione e di estendere le disposizioni vigenti ai prestatori di servizi per le cripto-attività (lasciando invariate le disposizioni applicabili agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento), adattandole nel contempo alla natura specifica dei servizi per le cripto-attività, come ricordato al considerando 27 del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e

¹ Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

introducendo in modo proporzionale nuove disposizioni per i prestatori di servizi per le cripto-attività laddove necessario alla luce del rispettivo modello di impresa e della relativa attività. Nello specifico, l'ABE ha deciso di: a) includere una definizione di prestatori di servizi per le cripto-attività (che rispecchi la definizione di cui all'articolo 3, punto 19), della direttiva (UE) 2015/849); b) ampliare le definizioni esistenti di "autorità competente" e "Stato membro ospitante" per includervi riferimenti ai prestatori di servizi per le cripto-attività; c) estendere disposizioni specifiche ai prestatori di servizi per le cripto-attività; e d) includere criteri specifici per determinare le circostanze in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere tenuti a nominare un punto di contatto centrale.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.9.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1108 per quanto riguarda i criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per i prestatori di servizi per le crypto-attività e norme relative alle loro funzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione², in particolare l'articolo 45, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha sostituito l'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 per dare agli Stati membri la possibilità di imporre ai prestatori di servizi per le crypto-attività – oltre agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento – stabiliti nel loro territorio in forme diverse dalle succursali e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio. Per assicurare un approccio coerente, in tutti i settori interessati, nella nomina di un punto di contatto centrale e nella determinazione delle funzioni di quest'ultimo, è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione⁴ per includervi riferimenti ai prestatori di servizi per le crypto-attività.
- (2) Per estendere l'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/1108 ai prestatori di servizi per le crypto-attività e alle rispettive autorità competenti, è opportuno modificare le definizioni di "autorità competente" e "Stato membro ospitante" per includervi riferimenti ai prestatori di servizi per le crypto-attività.
- (3) È altresì necessario introdurre nel regolamento delegato (UE) 2018/1108 criteri per determinare le circostanze in cui gli Stati membri ospitanti possono imporre ai prestatori di servizi per le crypto-attività di nominare un punto di contatto centrale. Tali

² GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.

³ Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj>).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1108/oj).

criteri dovrebbero seguire lo stesso approccio applicato agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento, con un'enfasi sull'entità e sulla portata delle attività svolte dal soggetto nello Stato membro ospitante. I criteri dovrebbero tuttavia essere adattati alla natura specifica dei servizi per le cripto-attività.

- (4) Come nel caso degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento, gli Stati membri ospitanti dovrebbero poter imporre ai prestatori di servizi per le cripto-attività di nominare un punto di contatto centrale ogniqualvolta ciò sia proporzionato al livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di tali prestatori di servizi per le cripto-attività.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (7) L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1108

Il regolamento delegato (UE) 2018/1108 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

"1) "autorità competente": l'autorità di uno Stato membro competente a garantire il rispetto, da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliti nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, degli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2015/849, come recepita nella legislazione nazionale;

2) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, in forma diversa da una succursale, emittenti di moneta elettronica, prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi per le cripto-attività la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro;"

b) è aggiunto il seguente punto 4):

"4) "prestatore di servizi per le cripto-attività": il fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio*, che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti al punto 16) di tale paragrafo, ad eccezione della prestazione di consulenza sulle

⁵ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

* Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).";

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri ospitanti possono imporre agli emittenti di moneta elettronica, ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) si prevede che l'importo cumulativo della moneta elettronica distribuito e rimborsato, il valore cumulativo delle operazioni di pagamento eseguite o il valore cumulativo dei servizi e delle attività svolti dalle sedi del prestatore di servizi per le cripto-attività sarà superiore a 3 milioni di EUR per esercizio finanziario, o tale importo o valore ha superato i 3 milioni di EUR nell'esercizio finanziario precedente;";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatti salvi i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti possono imporre alle categorie di emittenti di moneta elettronica, di prestatori di servizi di pagamento e di prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale qualora tale obbligo sia proporzionato al livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di tali sedi.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatti salvi i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può, in casi eccezionali, autorizzare la propria autorità competente a imporre a un emittente di moneta elettronica, a un prestatore di servizi di pagamento o a un prestatore di servizi per le cripto-attività che ha sedi nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale, purché lo Stato membro ospitante abbia fondati motivi per ritenere che l'attività delle sedi dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività presenti un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.";

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Assicurare il rispetto delle norme in materia di AML/CFT

Il punto di contatto centrale assicura che gli emittenti di moneta elettronica, i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono le sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 rispettino le norme AML/CFT dello Stato membro ospitante. A tal fine il punto di contatto centrale:

a) facilita l'elaborazione e l'attuazione di politiche e procedure AML/CFT a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849 informando l'emittente di moneta

elettronica, il prestatore di servizi di pagamento o il prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina circa gli obblighi in materia di AML/CFT applicabili nello Stato membro ospitante;

b) vigila, per conto dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina, sull'effettivo rispetto da parte di dette sedi degli obblighi in materia di AML/CFT applicabili nello Stato membro ospitante e sull'effettiva conformità delle stesse sedi alle politiche, ai controlli e alle procedure dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina adottati in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849;

c) informa la sede centrale dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina di eventuali violazioni o problemi di rispetto delle norme riscontrati in dette sedi, fornendo anche eventuali informazioni che potrebbero incidere sulla capacità della sede di rispettare effettivamente le politiche e le procedure AML/CFT dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina o che potrebbero altrimenti influenzare la valutazione del rischio dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina;

d) assicura, per conto dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina, che siano prese misure correttive nel caso in cui dette sedi non rispettino le norme applicabili in materia di AML/CFT o rischino di non rispettarle;

e) assicura, per conto dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina, che dette sedi e il relativo personale partecipino ai programmi di formazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;

f) rappresenta l'emittente di moneta elettronica, il prestatore di servizi di pagamento o il prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti e con la FIU dello Stato membro ospitante.";

4) l'articolo 5 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il punto di contatto centrale agevola la vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante sulle sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia di AML/CFT dello Stato membro ospitante. A tal fine e per conto dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina, il punto di contatto centrale:";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) rappresenta l'emittente di moneta elettronica, il prestatore di servizi di pagamento o il prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti;"

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) risponde a qualsiasi richiesta presentata dalle autorità competenti relativa all'attività di dette sedi, fornisce alle autorità competenti le informazioni pertinenti detenute dall'emittente di moneta elettronica, dal prestatore di servizi di pagamento o dal prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina e da dette sedi e riferisce su base periodica, ove necessario;"

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Oltre alle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, gli Stati membri ospitanti possono imporre al punto di contatto centrale di svolgere, per conto dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha effettuato la nomina, una o più delle seguenti funzioni:";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri ospitanti possono imporre al punto di contatto centrale di svolgere una o più funzioni supplementari di cui al paragrafo 1, laddove esse siano proporzionate al livello complessivo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'attività dell'emittente di moneta elettronica, del prestatore di servizi di pagamento e del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale.";

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.9.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN